



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n° 13 del 18 marzo 2003

PROPOSTA DA: **AREA PROMOZIONE**

13

Oggetto: Regolamenti Attività Promozionale cat. Esordienti, Ragazzi, Cadetti – non applicazione della norma IAAF sulle false partenze.

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale;
- VISTE** le Norme Generali e i Regolamenti dell'Area Promozionale per l'anno 2003 approvate dal Consiglio Federale del 23 febbraio 2003;
- VALUTATA** la necessità tecnica di non applicare la norma IAAF in vigore dall'1.1.2003 in quanto prevede che la 1° falsa partenza venga attribuita a tutti i partecipanti alla gara (serie – batterie, etc..) e, successivamente, tutti gli atleti che commettono falsa partenza sono automaticamente squalificati;
- CONSIDERATO** che tale regola non favorisce “assolutamente” la diffusione e la promozione dell'Atletica Leggera nelle categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti) e nelle manifestazioni scolastiche, considerato, inoltre, che per le fasce giovanili interessate non sono previste, allo stato attuale, manifestazioni di carattere internazionale;
- SENTITO** il parere del Coordinamento dei Presidenti dei CC.RR., dell'Area delle Attività Tecniche Territoriali e del Gruppo Giudici di Gara.

DELIBERA

di non applicare la norma IAAF per quanto riguarda le false partenze per le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti per l'anno 2003 - 2004.

IL SEGRETARIO FEDERALE
Gianni Storti

IL PRESIDENTE
Gianni Gola